



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE  
SERVIZIO INTERROGAZIONI

**Interrogazione in VI Commissione  
n. 5-10585  
On.li Sanga e Bernardo**

### **ELEMENTI DI RISPOSTA**

Gli Onorevoli Interroganti chiedono le iniziative che si intendono porre in essere affinché possa essere emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, concernente le modalità applicative dell'art. 24-bis del TUIR n. 917/1986, introdotto dall'art. 1, comma 152, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), che prevede un regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero a favore delle persone fisiche non residenti che trasferiscono la residenza nel territorio italiano, purché non siano state residenti nel territorio dello Stato in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione per tale regime.

Il medesimo articolo 1, comma 157, della citata legge di bilancio 2017 stabilisce che le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del TUIR sono regolate con il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma. Pertanto, il termine ultimo per l'adozione del descritto provvedimento attuativo è il 1° aprile 2017.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate riferisce che il provvedimento sarà presentato nei prossimi giorni e sarà accompagnato da una circolare esplicativa che fornirà i necessari chiarimenti sul funzionamento di questo nuovo regime.

L'Agenzia evidenzia, altresì, come il comma 3 dell'articolo 24-bis del TUIR prevede che l'opzione per il nuovo regime sia esercitata *“entro il termine per la presentazione della*

*dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia (...) ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta".*

In altri termini, l'opzione per il periodo d'imposta 2017 dovrà essere esercitata entro il 30 settembre 2018.

Pertanto, l'Agenzia ritiene che sussistano le condizioni affinché il contribuente possa avvalersi del regime già con riferimento all'anno in corso.